IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm. UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - Tel. e fax 0871/64589 - 68623 - Chieti - sped. in a. p. - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 - Dir. Res. dr. V. D'Alessandro - Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO - Via De Crecchio, 77 - Tel. 0872/713146 - 714798 - ORTONA - P.zza Risorgimento, 1 - Tel. 085/9057228 - 9063748 - SAN SALVO - Via Verdi, 8 - Tel. 0873/342788 - VASTO - Via delle Garbane, 10/G - Tel. 0873/361053 - 374135 - fax 368025 - CASALBORDINO - Via Levante, 68 - Tel. 0873/918371 - CASTIGLIONE M. M. - Via Roma, 10 - Tel. 0873/978828 - GISSI - Via Italia, 8 - Tel. 0873/837371 - SCERNI - Via A. Moro, 34 - Tel. 0873/919350 - Ciclostilato in proprio. - In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tasse a carico.

Anno XXXII n. 32 – Chieti 10.12.2003

S O M M A R I O:

1) **SALDI FINE STAGIONE 2004**
2) **NUOVE DISPOSIZIONI PER APPARECCHI DA GIOCO**
3) **ALBERGHI/PREVENZIONE INCENDI – pubblicate le modifiche al D.M. 09.4.1994**
4) **MISURATORI E REGISTRATORI DI CASSA – proroga dei termini**
5) **RISPARMIO ENERGETICO – campagna di sensibilizzazione**
6) **ETICHETTATURA ACQUE MINERALI**
7) **QUALITA' DELL' ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**
8) **MEDIATORI –** polizza FIMAA/Milano Assicurazioni 2004
9) **L.R. 15/2001 – c.d. LEGGE SULLA PRIMA CASA – bando 2003**
10) **LEGGI REGIONALI PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI**
11) **NUOVA OFFERTA ASSOCIATIM – integrazione accordo con TIM**
12) **LOCAZIONI IMMOBILI – adeguamento canoni**
13) **UFFICI CONFCOMMERCIO DI LANCIANO – trasferimento di sede**

ULTIMISSIMA:

pubblicati, proprio oggi, i Bandi Regionali Monosettoriali – Annualità 2003

visita *www.confcommerciochieti.it*

* * * *

1. SALDI FINE STAGIONE anno 2004

I **saldi di fine stagione anno 2004** potranno effettuarsi, nella nostra provincia (ma anche nelle altre abruzzesi) *nei seguenti periodi:*

– *SALDI INVERNALI*	**dal 10 gennaio**	**al 23 febbraio 2004**
– *SALDI ESTIVI*	**dal 15 luglio**	**al 28 agosto 2004**

Il provvedimento non è ancora ufficiale ma non ci dovrebbero essere variazioni rispetto all'anno in decorso.

Ricordiamo che per effettuare i saldi di fine stagione, che possono effettuarsi per l'intero periodo, occorre darne preventiva comunicazione, con lettera racc.ta, al Comune in cui è ubicato l'esercizio, *almeno* ***10 giorni prima del loro inizio****. Vanno fornite le solite indicazioni* (inizio dei saldi, fine, sconti praticati sui prezzi normali di vendita che vanno pure esposti). **Fino al 23 febbraio 2004, sono vietate le vendite promozionali** di *abbigliamento, calzature e relativi accessori*. ***Il divieto è attualmente in vigore.***

Il modello di comunicazione al Comune è estraibile dal nostro sito *www.confcommerciochieti.it.*

Presso gli uffici CONFCOMMERCIO sono in distribuzione cartelli informativi per la clientela.

* * * * *

2. NUOVE DISPOSIZIONI PER APPARECCHI DA GIOCO

La legge di conversione (L.326/03 del 24.11.2003) del D.L. n. 269/2003 contiene, tra l'altro, delle modifiche alla disciplina degli apparecchi da intrattenimento e da gioco *(v. not. n. 6/2003).*

Ecco una scheda di sintesi del provvedimento.

– NOVITÀ IN MATERIA DEI C.D. VIDEOPOKER –

E' stato stabilito che

"gli apparecchi di cui all'art. 110 c.7 lett.b) del TULPS non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali"

Ricordiamo che gli apparecchi in questione sono i c.d. ***VIDEOPOKER*** o meglio:

"gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità che si attivano con l'introduzione di moneta metallica non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio che possono consentire, per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, la ripetizione della parità, fino ad un massimo di dieci volte"

Gli apparecchi che non potranno essere più impiegati sono quindi quelli che, anche senza fornire alcun premio in caso di vincita:

- "***riproducono il gioco del poker"***, cioè prevedono l'impiego in video di carte con le quali si gioca usualmente a poker (carte francesi, mazzo da 52 carte, semi: cuori, quadri, fiori, picche) con le sue regole: possibilità di sostituzione delle carte distribuite, vincite per coppia, doppia coppia, tris, full, scale, colore, poker, scala reale.
- ***"riproducono, anche in parte, le regole fondamentali del gioco del poker";*** trattasi di apparecchi, peraltro molto presenti sul mercato, che, ad esempio, al posto delle carte presentano numeri o altri

simboli e che attribuiscono vincite sulla base delle combinazioni sopra descritte (due, tre, quattro, numeri uguali, combinazioni di numeri in sequenza, colori, ecc.)

⇒ Sanzioni

Tali apparecchi dovranno essere rimossi in quanto l'impiego degli stessi, oltre ad essere vietato, espone gli esercenti a pesanti sanzioni.
Infatti, oltre alla possibilità di condanna per il reato di gioco d'azzardo, scattano le sanzioni previste dall'articolo 110 del TULPS che prevedono *la confisca degli apparecchi non conformi, l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro e la chiusura dell'esercizio*.

⇒ Data di entrata in vigore del divieto

Una circolare dei Monopoli di Stato ha chiarito che detti apparecchi *possono continuare ad essere impiegati* fino al **30 aprile 2004** anche se riportano elementi del gioco del poker. *Condizione* per usufruire della proroga e che tali apparecchi siano ***in possesso dello specifico nulla osta.***
A far data *dal 1° maggio 2004* detti apparecchi non potranno consentire ripetizione e prolungamento della partita e, *se non convertiti in apparecchi di cui alle lett. a) e c) del c. 7 art. 110 TULPS (*)*, dovranno essere *rimossi dai pubblici esercizi e demoliti entro il 31.5.2004*.
Quelli sprovvisti del nulla osta *non potranno consentire prolungamento e ripetizione della partita dal 1° gennaio 2004* **e** ***dovranno essere rimossi e demoliti entro il 31 gennaio 2004.***

– ALTRE NOVITÀ NORMATIVE SEMPRE IN MATERIA DI VIDEOGIOCHI –

⇒ *Apparecchi per il gioco lecito*

E' stato spostato dal 31.12. 2003 al *31. 10. 2004* il termine per *la messa in rete degli apparecchi per il gioco lecito*.

⇒ *Apparecchi che consentono vincite in danaro* (c. 6 art. 110 TULPS)

La durata della partita, anziché di 10 secondi, è stata *ricompresa tra i 7 e i 13 secondi*; *il premio in denaro* viene portato *a 50 euro*; *il ciclo di gioco* è stato raddoppiato e giunge alle *14.000 partite*; *la percentuale* di restituzione ai giocatori scende dal *90 al 75 %*.

⇒ *Nuovi imponibili medi forfettari per l'anno 2004*

Sono stati stabiliti ***nuovi imponibili medi forfettari*** per l'anno 2004 per l'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di cui al c. 7 dell'art. 110 TULPS:

a) *€ 1.800 per gli apparecchi di cui alla* ***lett. a)*** *(*);*
b) *€ 2.500 per gli apparecchi di cui alla* ***lett b)*** *(*) ;*
c) *€ 1.800 per gli apparecchi di cui alla* ***lett .c)*** *(*).*

(*) Il testo integrale dell'art.110 del TULPS è riportato sul nostro sito internet www.confcommerciochieti.it.

⇒ *Apparecchi che danno premi in danaro*

Per detti apparecchi è stata prevista la *riduzione del prelievo erariale dal 15 al 13,5 %*, ed una *riduzione* e differente modulazione dell'acconto sul prelievo erariale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici Confcommercio.

3. ALBERGHI / PREVENZIONE INCENDI – pubblicate le modifiche al D.M. 09.4.1994

Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 9/2003 per informare che il preannunciato provvedimento in materia di prevenzione incendi è stato ora inserito nel D.M. 6 ott. 2003 concernente l' "*Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico–alberghiere esistenti di cui al decreto 9.4.1994*"

Invitiamo quindi tutte le aziende ***interessate a predisporre con urgenza le eventuali modifiche ai progetti di adeguamento già presentati***, così da abbreviare il più possibile i tempi di approvazione da parte dei Comandi e ***consentire il rispetto del termine ultimo per gli adeguamenti fissati al 31.12.2004.***

Di seguito riassumiamo, ancora una volta, le novità più importanti contenute nel decreto.

- ***Gli ampliamenti ed alcune ristrutturazioni*** non devono più considerarsi come interventi su attività di nuova costruzione qualora i sistemi di vie d'uscita siano compatibili con l'incremento di affollamento.
- ***E' consentito mantenere vani o camere con finestre*** che si attestano su corti interne (chiostrine) che non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti vani o camere siano realizzate con strutture di separazione (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe dei vani o camere interessate.
- ***E' consentito il mantenimento delle attività ricettive in edifici o locali contigui a vani ascensori***.
- ***Gli elementi strutturali portanti e separanti potranno avere requisiti di resistenza al fuoco minori di quelli precedentemente previsti***, in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio e, in alcuni casi, di un servizio interno di sicurezza composto da persone munite di attestato di idoneità per addetti antincendio rilasciato dai vigili del fuoco e soggetto a verifica annuale.
- ***I materiali installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere***, possono essere di classe 1 anche oltre il vecchio limite del 50% massimo della loro superficie totale, in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio. *In presenza di particolari condizioni*, è anche consentito nei predetti ambienti l'impiego di materiali non classificati, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili fino ad un massimo del 25% della superficie totale.
- ***In tutti gli altri ambienti***, è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rilevazione degli incendi. ***E' consentito*** inoltre l'impiego di rivestimenti lignei non classificati, posti in opera anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che sia installato sull'intera attività un impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio e che sia presente un servizio interno di sicurezza composto da persone munite di attestato di idoneità per addetti antincendio rilasciato dai vigili del fuoco e soggetto a verifica annuale.
- ***I compartimenti*** possono anche avere una superficie superiore ai 4000 mq precedentemente previsti, fino ad 8000 mq, con l'ulteriore condizione che su tale compartimento venga installato un impianto di spegnimento automatico.
- E' ammessa la ***comunicazione diretta di camere con il vano scala*** purché il carico di incendio delle stesse non superi i 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.
- ***La capacità di deflusso per i piani oltre il terzo*** può essere di 37,5, anziché 33, in presenza di impianto di rilevazione d'incendio. ***In tutti i piani*** si può arrivare a 50 in presenza di particolari ulteriori condizioni (oltre alla rilevazione incendio, scale protette, uscita diretta all'esterno dalla scala protetta o condizioni equivalenti).

- ***Anche gli edifici con più di 6 piani*** possono avere una sola scala, rispettando alcune particolari condizioni, diverse a seconda dell'altezza antincendio dell'edificio.
- ***Nel caso di locali adibiti a sala da pranzo*** *e colazione* di superficie molto grande rispetto al reale affollamento, la capacità di deflusso è calcolata sulla base dei valori effettivi di densità di affollamento dichiarati dal titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.
- ***La larghezza minima delle vie di uscita*** può essere di 0,80 metri, anziché 0,90, a condizione che lungo le stesse siano presenti soltanto materiali di classe 0 (con la possibilità comunque di tenere guide centrali di camminamento di classe 1).
- ***Le misure massime*** precedentemente previste per i percorsi di esodo ed i corridoi ciechi potranno in alcuni casi essere incrementate di 5 metri, rispettando particolari condizioni.
- Con misure di sicurezza aggiuntive, ***è possibile non proteggere l'unica scala*** negli edifici fino a quattro piani fuori terra (attualmente è consentito non realizzare scale di tipo protetto solo negli edifici fino a tre piani fuori terra).
- ***E' consentito mantenere le scale che immettono nell'atrio di ingresso***. L'atrio di ingresso diventerà parte del percorso d'esodo e pertanto dovranno essere rispettate alcune particolari condizioni.
- ***E' consentita la permanenza di attività*** ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, con una altezza antincendio non superiore a 32 metri, a particolari condizioni (attualmente non sono consentite attività ricettive in edifici a destinazione mista di altezza antincendio superiore a 24 metri). *E'* ***ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con l'attività ricettiva***, a determinate condizioni. Inoltre, le misure massime precedentemente previste per i ***percorsi di esodo ed i corridoi ciechi*** possono in alcuni casi essere incrementate di 5 metri, rispettando particolari condizioni. Sempre rispettando ulteriori prescrizioni, nel caso in cui ogni piano sia servito da una sola scala, la superficie massima dei compartimenti può essere incrementata di 100 metri quadri.
- ***Per i locali adibiti a deposito*** aventi superficie non superiore a 5 mq e carico di incendio non superiore a 20 kg/mq è consentito derogare ai requisiti di resistenza al fuoco e di ventilazione precedentemente previsti. Per i locali adibiti a deposito aventi superficie non superiore a 100 mq è consentito derogare ad alcuni dei requisiti di ventilazione e compartimentazione attualmente previsti, a particolari condizioni.
- ***Le attività ricettive con capienza*** compresa tra 101 e 200 posti letto ed altezza antincendio non superiore a 32 m possono installare, al posto di idranti DN45, naspi DN20, rispettando alcune condizioni.
- ***I gruppi frigoriferi*** possono essere installati in locali di superficie inferiore a quella precedentemente prevista se dotati di un sistema di rilevazione e segnalazione di incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto.
- ***Il gruppo di pompaggio*** di alimentazione della rete antincendio può essere azionato con linea preferenziale (al posto del gruppo elettrogeno) qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuità di erogazione (o comunque una indisponibilità non superiore a determinati parametri).

Il testo integrale del provvedimento su *www.confcommerciochieti.it*.

4. MISURATORI E REGISTRATORI DI CASSA – proroga dei termini

Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 24/2003 per informare che **l'Agenzia delle Entrate**, *con proprio comunicato stampa*, considerate alcune difficoltà tecnico operative emerse nell'applicazione del relativo provvedimento del Direttore della stessa Agenzia del 28 luglio scorso (*che disciplina la nuova procedura di verificazione periodica dei misuratori e registratori di cassa*), **ha annunciato che:**

- ***i centri di assistenza autorizzati***, *anche se riconosciuti dopo il 28 febbraio 2003 ma entro il 23 settembre 2003,* ***in attesa di ottenere l'abilitazione definitiva***, *possono continuare ad operare ancora per sei mesi*, ossia *fino* al ***23 aprile 2004***;
- le ***targhette di eseguita verificazione periodica*** sugli apparecchi sottoposti a controllo tecnico *potranno essere apposte anche dopo* il ***31 dicembre 2003.***

* * * * *

5. RISPARMIO ENERGETICO – campagna di sensibilizzazione

La nostra Confcommercio ha aderito alla campagna promossa dalla **PROVINCIA di Chieti**

"PIÙ RISPARMIO, MENO SPRECO, PIÙ ENERGIA".

L'iniziativa persegue l'obiettivo di ***promuovere la cultura del risparmio energetico***, attraverso una serie di iniziative volte a *sensibilizzare una coscienza ambientale nelle famiglie ed in genere in tutti gli utenti e* a *promuovere la diffusione degli elettrodomestici efficienti a basso consumo*.

La ***PROVINCIA di Chieti*** ha quindi predisposto uno stampato informativo, *unito al presente notiziario*, con alcuni pratici suggerimenti "*per risparmiare e vivere meglio*".

Invitiamo tutti i commercianti del *settore*, e non solo, a girare detti suggerimenti alla propria clientela e ad illustrare, con la consueta riconosciuta competenza, i vantaggi del risparmio energetico derivanti dagli elettrodomestici efficienti.

* * * * *

6. ETICHETTATURA ACQUE MINERALI

Si susseguono nel tempo gli interventi legislativi in materia di etichettatura di prodotti alimentari sempre nell'evidente intento di meglio tutelare la salute pubblica (v. not. n.21/03)

E' stato di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un provvedimento che *relativamente all'* ***etichettatura delle acque minerali e di sorgente*** *dispone*:

- ***le acque minerali naturali***, che presentano una concentrazione di ***fluoro superiore a 1,5 mg/l,*** debbono riportare in etichetta la seguente indicazione: «*Contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne é opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni*». L'indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell' acqua minerale naturale. Nella composizione analitica deve esser riportata anche l'indicazione della concentrazione reale di fluoro, come risultante dalle analisi effettuate;
- ***l' etichetta delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente*** *trattate con aria arricchita di* ***ozono***, deve riportare, in prossimità dell' indicazione della composizione analitica, la dicitura: «*Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all' aria arricchita di ozono*».

La commercializzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente *con etichette non conformi* ***è vietata a decorrere dal 1° luglio 2004.***

Le acque prodotte, confezionate ed etichettate entro il 1° luglio 2004 con etichette non conformi possono essere commercializzate fino ad esaurimento scorte.

7. QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Dal prossimo 25 dicembre tutti i titolari o gestori di edifici o strutture, e quindi anche ***i gestori di alberghi, bar, ristoranti ed altri pubblici esercizi*** ***saranno tenuti ad assicurare*** **che la qualità dell'acqua della rete idrica rimanga *rispondente ai valori di riferimento*** (*garantiti dai gestori del servizio idrico)* ***dal punto di consegna*** (*contatore*) ***sino al rubinetto*****.**

Lo ha stabilito il *D.lvo 2.2.2001, modificato dal successivo D.lvo 2.2.2002,* **che obbliga gli stessi gestori del servizio idrico *a rigorosi controlli*** delle acque somministrate fino al punto di consegna (*contatore*) e, quindi, a rendere conformi la qualità dell'acqua ai paramenti indicati dagli allegati al Decreto stesso.

Pertanto dal 25.12.2003 (data dalla quale i gestori del servizio idrico garantiranno la qualità delle acque) *scatterà* ***la responsabilità per i titolari di edifici e strutture*** *che forniscono acqua al pubblico di* ***mantenere tale la qualità dal contatore al rubinetto****.*

Pur non essendo previsto espressamente l'obbligo di effettuazione di analisi a carico delle categorie rappresentate (*obbligo invece previsto a carico dei gestori del servizio idrico e delle AA.SS.LL.*) riteniamo *utile suggerire a tutti* ***i gestori di alberghi e di pubblici esercizi in genere, di fare effettuare saltuari controlli*** sulla qualità dell'acqua erogata dalla rete, necessari a dimostrare che siano mantenuti i valori garantiti dal gestore.

*** * * * ***

8. MEDIATORI – POLIZZA F.I.M.A.A. – Milano assicurazioni 2004

Entro il prossimo 31 dicembre **tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO aderenti alla *convenzione assicurativa con la MILANO ASSICURAZIONI per la responsabilità civile professionale*** **debbono versare il relativo premio per l'anno 2004 rimasto invariato anche quest'anno .**

Ricordiamo che "*per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti" (art. 18 L. 57/2001).*

All'adempimento si potrà provvedere *con versamento su* **:**

c/c/p n. 12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di Chieti
*causale "**premio anno 2004 polizza FIMAA–MILANO ASSICURAZIONI**".*

Il socio deve far pervenire, poi, alla nostra F.I.M.A.A.-Confcommercio provinciale, *possibilmente nella stessa giornata in cui effettua il versamento, via fax (0871/64599),* *copia del bollettino attestante il regolare pagamento del premio***.**

Il pagamento del premio assicurerà l'associato fino al 31.12.2004.

TARIFFE ED ELEMENTI DI COMPUTO DEL PREMIO

DITTE INDIVIDUALI (massimale euro 260.000,00 per legge)

Elementi del computo del premio		***Costo per il titolare***	***Premio***
Premio base per ogni agente iscritto alla C.C.I.A.A.		**euro 36,00**	**€ 36,00**
		TOTALE PREMIO DA VERSARE	**€ 36,00**

SOCIETA' DI PERSONE (massimale euro 520.000,00 per legge)

Elementi del computo di premio	***Numero rappresentanti legali***	***Costo per Rappresentante legale***	***Premio***
Premio base (*se non già pagato*)	**nr. ….**	**x euro 36,00**	€
Fino a 3 legali rappresentati			**€ 93,00**
Per ogni rappresentante legale oltre il 3°	**nr. ….**	**x euro 26,00**	€
		TOTALE PREMIO DA VERSARE	€

SOCIETA' DI CAPITALE (massimale euro 1.550.000,00 per legge)

Elementi del computo del premio	***Numero rappresentanti legali***	***Costo per Rappresentante legale***	***Premio***
Premio base (*se non già pagato*) legali rappresentanti	**nr. ….**	**x euro 36,00**	€
Fino a 3 legali rappresentanti			**€ 124,00**
Per ogni rappresentante legale oltre il 3°	**nr. ….**	**x euro 31,00**	€
		TOTALE PREMIO DA VERSARE	€

Le polizze sono conformi alla disciplina imposta dalla *L. 5.3.2001 n. 57.*

*** * * * ***

9. L.R. 25/2001 "*legge sulla prima casa*"

Anche quest'anno e' stata rifinanziata dalla Regione la c.d. ***"legge sulla prima casa"*** destinata ad agevolare, tra gli altri, le giovani coppie nell'acquisto e recupero di abitazioni *(v. not. n. 25/2002).*

E' stata pubblicata sul B.U.R.A. del 3.12.2003 la deliberazione 21.11.2003, n. 1003 concernente, appunto, ***"Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa – bando 2003".***

Di seguito spieghiamo gli aspetti salienti della normativa rinviando, per maggiori informazioni, al sito www.fira.it oppure al nostro sito www.confcommerciochieti.it.

FINALITA'

La Regione concede contributi in conto interesse ***con abbattimento di quattro punti sul tasso*** praticato ***sui mutui stipulati in data non anteriore al 1 gennaio 2001*** per i seguenti interventi:

a) *acquisto alloggi da terzi*
b) *costruzione alloggi*
c) *interventi su edifici destinati ad abitazione*
d) *interventi su edifici anche non destinati ad abitazione.*

Per detti interventi deve trattarsi di prima abitazione.

Il contributo in conto interesse può essere convertito in contributo in conto capitale scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interesse, al tasso ufficiale della BCE vigente al momento della erogazione, ovvero al 5% se il tasso di riferimento è superiore a tale percentuale.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato sull'**importo *massimo dell'intervento di 77.468,53 €*** facendo riferimento, a seconda dei casi, alla somma indicata sul computo metrico o sull'atto notarile o sul contratto di mutuo.

PRIORITA'

A favore delle **giovani coppie** opera una riserva di finanziamento da confermare annualmente con atto della Giunta Regionale. Per **giovani coppie** si intendono *coloro che hanno contratto matrimonio nel biennio precedente la data di inizio di presentazione delle domande o lo contrarranno entro il 31 dicembre dell'anno stesso.*

REQUISITI

I requisiti generali sono :

a) *cittadinanza in uno degli Stati dell'Unione Europea* (il cittadino straniero è ammesso soltanto in condizioni di "reciprocità "da Convenzioni o Trattati internazionali);
b) *residenza attuale o che sarà trasferita entro tre mesi dalla fine della realizzazione dell'intervento ovvero attività lavorativa nel Comune di realizzazione dell'intervento stesso.*

In relazione alla tipologia dell'intervento sono altresì necessari altri e più specifici requisiti per cui si rimanda alla lettura del bando.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta in carta libera esclusivamente sui moduli allegati al BURA deve essere presentata alla FIRA S.p.A., via Silvio Pellico, 28/1 - 65123 Pescara- *a mezzo racc. a.r.,* ***a partire dal 18.12.2003 ed entro e non oltre il 17 gennaio 2004.***

* * * * *

10) LEGGI REGIONALI PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Sono in via di riapertura i seguenti bandi di incentivazione all'avvio di nuove attività imprenditoriali:

- **L.3. 55/1998 (artt. 4 e 8***) (Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione);*
- **L.R. 136/1996** *(interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili nei territori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Riserve Naturali istituite con legge regionale);*
- **L.R. 143/1995** *(interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l'imprenditoria femminile).*

I bandi possono essere già consultati sul nostro sito *www.confcommerciochieti.it*, con l'avvertenza che potrebbero subire, fino alla data della loro effettiva pubblicazione sul B.U.R.A. variazioni, peraltro molto probabili.

11. NUOVA OFFERTA ASSOCIATIM – integrazione accordo con TIM

Con l'avvicinarsi del Natale *fioccano* i ***vantaggi associativi*** *e le* ***convenzioni*** *Confcommercio.*

Per verificarle nel dettaglio e per restare aggiornati sulle loro migliorie, gli associati possono visitare il nostro sito *www.confcommerciochieti.it*.

In questo numero segnaliamo la nuova offerta ASSOCIATIM.

Grazie ad un'integrazione del precedente accordo con Tim ***si è ampliata l'offerta Soluzione AssociaTim*** riservata alle aziende associate, *con l'introduzione di due ulteriori piani tariffari e di una tariffa per il traffico Roaming Originato.*

In particolare, l' offerta Soluzione Tim si articola in tre piani tariffari:

1. ***Associazione New con tariffe nazionali e internazionali invariate rispetto al piano tariffario attualmente in vigore***
2. ***Associazione Scatto Zero***
3. ***Associazione 20***

Il nuovo criterio di tariffazione ***riguarda solo le nuove linee***, cioè sarà applicato agli associati che richiederanno una nuova sottoscrizione dell'offerta AssociaTim .

Per le linee già acquisite, sul vecchio profilo "Associazione" , *continuerà ad essere applicata tariffa In Europe,* salvo esplicita richiesta del socio che può quindi scegliere di passare al nuovo profilo tariffario.

Nuovi profili dell'offerta AssociaTIM

DIRETTRICI	NEW Associazione	Associazione Scatto 0	Associazione 20
	Euro/min	*Euro/min*	*Euro/min*
Intercom	0,05	0,10	0,05
ON Net	0,13	0,18	0,200
Retefissa	0,13	0,18	0,200
PABX	0,13	0,18	0,200
AOM	0,25	0,30	0,200
ITZ	0,25	0,30	0,250

Scatto alla risposta	0,10	0	0,10

Canone	5,25	5,25	2,50

Traffico Roming Originato (tariffe valide per tutti e 3 i profili)

Chiamate effettuate		A			
		Area 1	Area 2	ITALIA	RdM
DA	Area 1	0,90 euro	1,70 euro	0,90 euro	Tariffa operatore estero + 15 %
	Area 2	1,70 euro	0,90 euro	1,70 euro	Tariffa operatore estero + 15 %
	Rdm	Tariffa operatore estero + 15 %	Tariffa operatore estero + 15 %	Tariffa operatore estero + 15 %	Tariffa operatore estero + 15 %

Per ulteriori informazioni su questa convenzione e su quelle con le altre compagnie telefoniche ***(Albacom, Edisontel, Plugit, Tim, vodafone Omnitel, Wind)*** *rivolgersi presso i nostri uffici oppure www.confcommerciochieti.it.*

12. LOCAZIONI IMMOBILI – adeguamento canoni

Sulla G.U. n. 268 del 18 novembre 2003 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo **al mese di ottobre 2003**, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale ottobre 2002 – ottobre 2003 è pari a più 2,4% (75% = 1,80).

La variazione biennale ottobre 2001 – ottobre 2003 a più 5 % (75% = 3,75).

* * * * *

13. UFFICI CONFCOMMERCIO DI LANCIANO – trasferimento sede

Informiamo i soci del circondario che:

gli uffici

della **CONFCOMMERCIO,** del **CAT-CONFCOMMERCIO** e dell'**ENASCO/50&PIU'**

di Lanciano

sono stati trasferiti in via Aterno, 39 - Lanciano

Gli uffici conservano gli stessi numeri telefonici (0872/714798 fax 0872/713146).

* * * * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino